

# Arte, la circolazione internazionale per differenze

## A Venezia dibattito sulla regolamentazione del mercato

■ Il primociclo d'incontri su Arte e Diritto organizzato dalla Camera Arbitrale di Venezia, che ha istituito una sezione specializzata per controversie in arte, si è concluso il 18 gennaio scorso con la settima conferenza su «La regolamentazione del Mercato: esempi di ordinamenti esteri». La specificità dei mercati esteri e delle diverse norme che regolamentano in altri paesi la circolazione dei beni artistici, la tassazione, gli investimenti nell'arte, il collezionismo e il mecenatismo, sono stati posti a confronto con la realtà italiana. Hanno moderato l'incontro gli avvocati Fabio Morretti e Lavinia Savini, membri del comitato scientifico organizzatore. «Sono emerse significative differenze dagli interventi dei relatori su Germania, Francia, Uk e Stati Uniti» spiega l'avvocato Savini. L'avvocato Paola Nardini, Of Counsel CBA Studio Legale Tributario, ha spiegato come in Germania l'approccio collezionistico sia più emozionale che speculativo. I collezionisti – la cui età media è tra i 25 e i 40 anni – hanno la tendenza ad esportare le opere fuori dalla Germania per la loro commercializzazione poiché la tassazione all'interno del paese è penalizzante. «Grande differenza rispetto all'Italia – prosegue Lavinia Savini – è il ruolo centrale di esperti e periti certificati nello svolgimento delle transazioni commerciali». È importante, inoltre, il ruolo delle Fondazioni private e aziendali a sostegno dell'arte cresciute negli ultimi 20 anni del 70%. «La collega Nardini ha sottolineato, poi, come negli scambi commerciali si faccia largo uso dei contratti che prevedono una descrizione minuziosa dell'opera, della sua provenienza e autenticità – prosegue il moderatore –. Vista la celerità dei tempi della giustizia tedesca l'arbitrato è utilizzato principalmente per i contratti transfrontalieri. Infine, i collezionisti godono di agevolazioni fiscali in detrazione d'imposta nell'acquisto di opere di artisti definiti "sconosciuti"» spiega Savini.

La specificità del sistema francese è stata presentata da Anne-Sophie Nardon, Avocat au barreau de Paris, Founding Partner di Borghese Associés. «Il diritto morale d'autore, come in Italia, è

imprescrittibile e perpetuo – prosegue Savini – ma vi è la possibilità per gli eredi di disporre del diritto morale (indisponibile in Italia) e di conferirlo a favore di una fondazione, com'è avvenuto nel caso dell'artista Rodin». Il pagamento delle tasse attraverso la dazione di opere d'arte, previsto anche nell'ordinamento italiano all'art. 6 della legge 512/82 di fatto disapplicata, in Francia è consuetudine diffusa e non solo per le tasse di successione. Un esempio eclatante è il Museo Picasso di Parigi costituito attraverso la dazione di opere in pagamento delle imposte. Sugli Stati Uniti è intervenuto Massimo Sterpi, responsabile Art Law Practice - Gianni Origoni Grippo Cappelletti & Partners di Roma che ha spiegato come non esiste negli States la nozione di bene culturale e non vi è conseguentemente stop all'esportazione, mentre esiste un'ampia giurisprudenza sulle *best practice* per l'espletamento di due diligence per l'acquisto di opere d'arte. Infine, vi è tassazione sul capital gain, mentre non vi è diritto di seguito. Sul Regno Unito Pierre Valentin, Partner Constantine Cannon di Londra, ha descritto una grande deregolamentazione del mercato, di cui auspica un cambiamento, questo nonostante l'esistenza di numerose leggi nel paese, delle quali manca un'effettiva applicazione. Infine, Émilie Bouchet Le Mappian, alla guida degli affari legali della Fondation Giacometti di Parigi ha illustrato come si lavora per le autenticazioni. «Il Giacometti Committee, che si occupa dell'autenticazione delle opere del maestro (1901-1966), è un soggetto terzo rispetto all'Alberto Giacometti Stiftung di Zurigo e alla Fondation Giacometti e le autentiche sono rilasciate da esperti e studiosi dell'artista e non dagli eredi. È previsto un pagamento per l'attività svolta dal Committee che varia sulla base della natura delle opere e in caso di falso è contrattualmente previsto che venga apposto sull'opera, che viene poi restituita al proprietario, uno specifico timbro» spiega Lavinia Savini. Grazie ai tantissimi materiali documentali la Fondazione è in grado di tracciare le sculture e, nonostante l'applicazione della Direttiva 84/2001 (in applicazione della quale, in Francia, l'opera è considerata originale se realizzata sotto la responsabilità dell'artista), le sculture postume, progettate da Giacometti ma non realizzate probabilmente per mancanza di fondi, vengono considerate comunque autentiche dal Comitato. — **Ma. Pi.**

COURTESY FONDATION GIACOMETTI PARIS, PHOTO: ANNETTE GIACOMETTI



**Alberto Giacometti** Nel cortile dello studio con il gesso del «Tail Woman IV» (1960)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

